

SETTORE 3 - RISORSE
Servizio Entrate e Tributi

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 07/02/2019

OGGETTO: *Tassa sui Rifiuti (TARI). Rimborso quote indebite.*

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale;

Visti gli art. 183 e 184 del Decreto legislativo n. 267/2000 relativi alle fasi di impegno e liquidazione della spesa;

Visto l'articolo 43 del Regolamento di contabilità relativo alla liquidazione della spesa;

Visto il decreto del 25.01.2019 del Ministero dell'Interno con il quale è differito dal 28.02.2019 al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 "PEG 2019 - Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio" con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2019, è stata affidata ai Dirigenti la gestione provvisoria del PEG nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1, D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 167/2000 il quale disciplina, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019, l'esercizio provvisorio;

Visto l'atto del Sindaco n. 314 del 31.12.2018 con il quale viene conferito al Dott. Alberto De Francesco la direzione del Settore Risorse;

Rilevato come alcuni contribuenti hanno erroneamente versato somme non dovute rispetto a quelle effettive nel corso degli anni 2016 e 2018 presentando relative istanze di rimborso con allegata documentazione;

Considerato che la suddetta spesa è da considerarsi spesa obbligatoria non frazionabile, in quanto trattasi di rimborso di quote indebite;

Visto l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che ha istituito, dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 69/2011 "a decorrere dal 1/01/2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di ambito Territoriale Ottimale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le Autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'art. 31;
- in data 01/01/2012 l'Autorità per la gestione dei rifiuti 'Toscana Centro' è subentrata alla Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti Toscana Centro, per effetto della L.R. Toscana n. 69/2011;
- in data 30/11/2012 la predetta Autorità ha pubblicato il bando della "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati";
- con Determinazione Dirigenziale dell'ATO Rifiuti Toscana Centro n. 67 del 2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati, ai sensi dell'art. 26 della Legge Regione Toscana n. 61 del 2007, dell'art. 202 del d.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali";
- in data 31/08/2017, con atto ai rogiti del Notaio Cambi di Firenze, è stato stipulato il contratto di servizio per la gestione del servizio gestione integrata dei rifiuti tra ATO Rifiuti Toscana Centro e Alia Servizi Ambientali Spa;
- dal 01/01/2018, ha avuto inizio la gestione dei servizi inerenti il contratto sopra citato e relativi al periodo definito "intermedio" da parte della Società Alia Servizi Ambientali S.p.A.;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 24.02.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14.04.2016;

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2007;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 23.07.2014 e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato il Regolamento di cui sopra, con cui è stato stabilito in € 5,00, l'importo al di sotto del quale non vengono eseguiti rimborsi con riferimento all'an-

no di imposizione;

Dato atto che sulle somme dovute dall'ente a terzi, sono applicati gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;

Considerato che i tassi di interesse applicati dall'Amministrazione Comunale negli anni sono i seguenti:

- fino al 31.12.2016 – tasso di interesse dello 0,2%;
- fino al 31.12.2017 - tasso di interesse dello 0,1%;
- fino al 31.12.2018 - tasso di interesse dello 0,3%
dal 01.01.2019 tasso di interesse 0,8%

Tenuto conto che gli importi da rimborsare ai contribuenti sono comprensivi del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA;

Richiamata l'informativa, prot. n. 0381586/2013 del 16.09.2013, trasmessa dalla Provincia di Firenze, che stabilisce che, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento di somme non dovute a titolo di TEFA, il comune o il soggetto gestore del servizio di riscossione anticipa le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Provincia;

Richiamata la corrispondenza elettronica via pec del 19/12/2018, ns. prot. n. 64532, con la quale la società Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha trasmesso all'Amministrazione Comunale l'elenco dei nominativi aventi diritto al rimborso e per la quale sono stati necessari ulteriori chiarimenti e integrazioni, che si sono conclusi con comunicazione a mezzo PEO, pervenuta da Alia Spa in data 21.12.2018;

Visto l'elenco dei rimborsi predisposto ai fini TARI formato da n° 17 nominativi aventi diritto al rimborso per le somme a fianco indicate, di cui all'Allegato A (TARI- Utenze Domestiche);

Riscontrate regolari le suddette istanze, constatata la fondatezza delle richieste e ritenuto quindi di dover provvedere ad approvare i relativi rimborsi per la quota spettante che ammonta complessivamente a € 1.124,31=;

Preso atto della necessità di provvedere ad impegnare e successivamente a liquidare l'importo pari a € 1.124,31= con imputazione al Bilancio 2019-2021;

Considerato che, nel caso di specie, non si tratta di vantaggio economico ma di rimborsi di somme versate e non dovute, per cui non si procederà alla pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n.33;

Rilevato infine come non occorra procedere agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di

comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DETERMINA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rimborso totale di € 1.124,31= a favore dei nominativi di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di impegnare, per le motivazioni sopra espresse, un importo pari ad € 1.124,31= sul Bilancio 2019-2021.
- 3) Di dare atto che l'elenco dei nominativi in questione, completi dei dati di dettaglio, è depositato presso gli archivi dell'U.O. Entrate.
- 4) Di liquidare a favore dei nominativi riportati nell'allegato A l'importo complessivo di € 1.124,31=;
- 5) Di dare atto che l'informativa, prot. n. 0381586/2013 del 16.09.2013, trasmessa dalla Provincia di Firenze stabilisce che, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento di somme non dovute a titolo di TEFA, il comune o il soggetto gestore del servizio di riscossione anticipa le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Provincia.
- 6) Di dare atto che l'obbligazione giuridica avrà scadenza entro il 31.12.2019;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

DA ATTO

Che la copertura finanziaria della spesa di € 1.124,31= è assicurata con imputazione al Bilancio 2019-2021 nel modo seguente:

Missione 01 "Servizi istituzionali generali e di gestione"
Programma 04 " Gestione entrate tributarie e servizi fiscali"
Codice V livello: 1099904001
Capitolo 445000/20 " Sgravi e restituzioni di tributi "
Imp. 706/2019 - per € 1.124,31=.

IL DIRIGENTE

Dott. Alberto De Francesco

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,

del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate